

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO
Delegazione CALTABELLOTTA - ODV

Sommario

STATUTO	2
TITOLO I - DELLA DELEGAZIONE	2
Art. 1 - Denominazione e scopi	2
Art. 2 - Principi	3
Art. 3 - Sede	3
Art. 4 - Stendardo	3
Art. 5 - Organizzazione	3
TITOLO II - DEI SOCI	3
Art. 6 - Soci	3
Art. 7 - Diritti e doveri degli associati	4
Art. 8 - Cause di perdita della qualifica di associato	4
TITOLO III - ESERCIZIO FINANZIARIO	5
Art. 9 - Esercizio Finanziario	5
TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE	5
Art. 10 - Adesione all'Associazione	5
Art. 11 - Organi della Delegazione	5
Art. 12 - Assemblea dei soci della Delegazione	5
Art. 13 - Comitato Esecutivo della Delegazione	6
Art. 14 - Presidente della Delegazione	7
TITOLO V - NORME FINALI	8
Art. 15 - Decadenze	8
Art. 16 - Incompatibilità	8
Art. 17 - Entrate e Patrimonio sociale	8
Art. 18 - Durata e scioglimento della Delegazione	8
Art. 19 - Norme richiamate	8

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO

Delegazione CALTABELLOTTA - ODV

STATUTO

TITOLO I - DELLA DELEGAZIONE

Art. 1 - Denominazione e scopi

L'Associazione Nazionale Vigili del fuoco in congedo - Delegazione Caltabellotta - ODV, più avanti chiamata per brevità "Delegazione", si uniforma ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana ed alle norme di cui agli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, al D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 "Codice del Terzo settore" e al D.Lgs. 02/01/2018 n. 1 "Codice della protezione civile"; allo spirito di azione nella salvaguardia della vita e dei beni ed ai principi della convivenza pacifica nell'ambito del pluralismo democratico, senza privilegiare alcuna fede religiosa, politica o sindacale e perseguendo il fine della solidarietà civile, sociale, culturale e assistenziale, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art 5 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017 prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

La Delegazione, inoltre, organizza e gestisce sia in Italia che all'estero, alle condizioni e nei limiti di cui alla circolare in data 6 agosto 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile:

- a) soccorso sanitario e veterinario, trasporto infermi e infortunati, compresa attività di trasporto e assistenza a disabili, dializzati e animali, nonché prevenzione e promozione di attività a sostegno delle persone con vulnerabilità socio - sanitaria. Prevenzione incendi e rischi in genere e qualsiasi attività connessa e/o strumentale alla realizzazione del programma sociale;
- b) ricerca culturale di base, corsi di aggiornamento tecnico scientifico, corsi di formazione per volontari di protezione civile;
- c) ricerca ambientale, ecologica e di salvaguardia dell'uomo e della natura;
- d) formazione ed assistenza di quadri volontari, anche nel campo del pronto soccorso, dell'assistenza e dell'emergenza sanitaria e per operazioni di aiuto negli infortuni e nelle catastrofi, nonché corsi per l'addestramento di unità cinofile da soccorso;
- e) raduni locali, regionali, nazionali e internazionali nel quadro delle iniziative di volontariato socio-sanitario e di protezione civile;
- f) soccorso con unità cinofila, interventi per lavori in quota, servizi antincendio ed ogni altra attività di servizio alla popolazione.
- g) attività della Rete del Banco Alimentare;
- h) trasmissione di informazioni alla popolazione in caso di emergenze, eventi, e per la diffusione della conoscenza della protezione civile attraverso reti di comunicazione tradizionali e multimediali.

La Delegazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti a norma dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, e la cui individuazione sarà operata da parte del Consiglio Direttivo.

La Delegazione ed i suoi appartenenti non possono svolgere o gestire in proprio attività che risultino essere in contrapposizione con il contenuto degli articoli dello Statuto e delle norme di legge.

Art. 2 - Principi

2.1) La Delegazione, che si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, si atterrà ai seguenti principi:

- assenza del fine di lucro anche indiretto;
- divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo nonché divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale;
- perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali;
- democraticità della struttura e parità di genere;
- esclusione di soci temporanei;
- elettività e gratuità delle cariche associative;
- gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, salvo il diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate;
- sovranità dell'Assemblea.

2.2) In virtù della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea dei soci.

Art. 3 - Sede

3.1) La Delegazione ha sede legale nel Comune di Caltabellotta (AG)

3.2) La sede legale può essere trasferita solo con una delibera dell'Assemblea dei soci della Delegazione. I soci dovranno essere avvisati tempestivamente del trasferimento.

3.3) Per il trasferimento in altro Comune, è necessaria l'autorizzazione del Presidente Nazionale.

Art. 4 - Stendardo

Lo stendardo avrà la scritta su nastro azzurro **"Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo - Delegazione Caltabellotta - ODV"**

Lo stendardo interviene in tutte le manifestazioni ufficiali di rappresentanza o d'onore.

Art. 5 - Organizzazione

La Delegazione fa parte organica della Organizzazione di Volontariato denominata **"Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo - ODV"**, di seguito chiamata per brevità **"Associazione"**, condividendone integralmente lo Statuto e il Regolamento.

Titolo II - DEI SOCI

Art. 6 - Soci

6.1) I soci sono coloro che, avendo fatto domanda di ammissione alla Delegazione, condividono gli scopi associativi e versano annualmente la quota di adesione.

6.2) Sono previsti i seguenti tipi di soci:

Soci ordinari: sono quelle persone che condividono le finalità dell'associazione e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statutari, prestando la propria opera di volontariato.

Soci benemeriti: sono quelle persone che condividono le finalità associative e partecipano alla realizzazione degli scopi statutari mediante contributi e sostegno economico.

6.3) L'ammissione a socio viene deliberata, secondo criteri non discriminatori, dal Comitato Esecutivo di Delegazione, che provvederà a comunicarla all'interessato e ad annotarla nel

libro degli associati della Delegazione nonché ad inviare la prescritta documentazione alla Segreteria nazionale per l'annotazione nel Libro unico nazionale dei soci, l'assicurazione ed il rilascio della tessera sociale, secondo quanto disposto dal regolamento d'esecuzione. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Comitato Esecutivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea Nazionale, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

- 6.4) Le quote associative versate scadono al 31 dicembre di ogni anno, a prescindere dalla data di iscrizione, pur permanendo la qualifica di socio fino a eventuale decadenza per morosità, secondo quanto previsto nel successivo art. 8.2.
- 6.5) La richiesta di ammissione a socio comporta automaticamente l'accettazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le disposizioni vigenti nella Delegazione e dello Statuto Nazionale.
- 6.6) Per ogni controversia tra soci e/o organi associativi è competente l'Assemblea Nazionale.
- 6.7) I minorenni non debbono essere impiegati nel servizio di soccorso. Potranno, però, imparare molte cose e prepararsi ad offrire il proprio contributo nel momento dell'emergenza e non appena avranno raggiunto la maggiore età.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

- 7.1) Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
- 7.2) L'ammissione alla Delegazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata alla Delegazione.
- 7.3) Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone motivata richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
- 7.4) Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi della Delegazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Comitato Esecutivo, in accordo col Consiglio Direttivo Nazionale.
- 7.5) I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi associativi, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
- 7.6) Non è ammesso per i volontari associati stipulare con la Delegazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dalla Delegazione, in accordo con l'Associazione Nazionale. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
- 7.7) Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 8 - Cause di perdita della qualifica di associato

- 8.1) La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, decadenza o esclusione.
- 8.2) La decadenza viene dichiarata dal Comitato Esecutivo, trascorso un semestre dalla data per la quale è previsto l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- 8.3) Le cause di esclusione dei soci sono le seguenti:
 - adesione ad altra Associazione con analoghe finalità;
 - atti compiuti in violazione delle previsioni dello Statuto, del regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi;
 - comportamento, anche a mezzo social media, lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

- 8.4) Il Presidente di Delegazione, rilevati i presupposti di esclusione, propone l'adozione del provvedimento al Consiglio Direttivo, sospendendo nel contempo il volontario dal proseguimento dell'attività associativa. Il provvedimento deve essere esaminato nella prima riunione del Consiglio Direttivo e, se confermato, deve essere comunicato entro dieci giorni, in forma scritta, all'interessato, che ha trenta giorni di tempo per proporre ricorso scritto all'Assemblea Nazionale. In tal caso, il Presidente provvede alla convocazione, entro quindici giorni dal ricevimento del ricorso.
- 8.5) Parimenti, nelle ipotesi previste di esclusione nei confronti dei componenti del Comitato Esecutivo e del Presidente di Delegazione, il medesimo Consiglio Direttivo, rilevati i presupposti di esclusione, adotta il provvedimento, con le medesime modalità e garanzie di cui al precedente punto 8.4.

TITOLO III - ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 9 - Esercizio Finanziario

- 9.1) L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- 9.2) Il Comitato Esecutivo di Delegazione predispone il bilancio consuntivo annuale che deve essere sottoposti all'Assemblea entro il 31 gennaio di ogni anno, unitamente al bilancio preventivo per l'esercizio successivo.
- 9.3) I bilanci sono depositati presso la sede sociale, almeno 15 giorni prima della convocazione dell'Assemblea affinché gli interessati ne possano prendere visione.

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 10 - Adesione all'Associazione

La Delegazione è costituita da volontari regolarmente iscritti e assicurati ed è dotata di autonomia giuridica e patrimoniale.

Per mantenere, tuttavia, l'adesione alla rete associativa, la Delegazione dovrà:

- 1) partecipare alle operazioni di soccorso, nei casi in cui l'Associazione venga attivata dagli Organi istituzionali di protezione civile;
- 2) collaborare attivamente con i coordinatori: nazionale e regionale;
- 3) ai fini dell'operatività, essere composta da almeno 10 volontari, in regola con le procedure previste dal D.L. 81/2008 e s.m.i., idonei come previsto dalla normativa vigente, e in regola con il pagamento della quota associativa al 31 marzo;
- 4) inviare al Tesoriere nazionale, entro la stessa data, il bilancio dell'anno precedente approvato dall'Assemblea della Delegazione, corredato di elencazione analitica degli automezzi e delle attrezzature di cui dispone e relazione sull'attività svolta.

Art. 11 - Organi della Delegazione

11.1) Sono Organi della Delegazione:

- Assemblea dei soci della Delegazione;
- Comitato Esecutivo della Delegazione;
- Presidente della Delegazione.

11.2) Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite e tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

Art. 12 - Assemblea dei soci della Delegazione

12.1) L'insieme degli associati appartenenti alla Delegazione ne forma l'Assemblea;

12.2) Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

12.3) L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 31 gennaio, per l'approvazione dei bilanci e la programmazione dell'attività associativa e ogni qualvolta il Comitato Esecutivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un terzo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Delegazione; in sua mancanza l'Assemblea nomina il proprio presidente.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie della Delegazione sono necessarie la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio o per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento della Delegazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

12.4) In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali della Delegazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- d) eleggere i componenti del Comitato Esecutivo;
- e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare su ogni altro argomento che il Comitato Esecutivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea ha inoltre il compito di:

- g) deliberare sulle modifiche dello statuto della Delegazione;
- h) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Delegazione stessa.

Art. 13 - Comitato Esecutivo della Delegazione

13.1) Il Comitato Esecutivo della Delegazione è composto dal Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere, eletti dall'Assemblea dei soci e scelti fra gli associati.

13.2) Dura in carica quattro anni, rinnovabili senza limite di mandato. Se vengono a mancare uno o più membri, il Comitato Esecutivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

13.3) Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario della Delegazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le riunioni del Comitato sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Comitato sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

- 13.4) Gli appartenenti al Comitato esecutivo non hanno diritto di voto nelle delibere assunte dall'assemblea dei soci di Delegazione che hanno per oggetto l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi e in quelle che riguardino le loro responsabilità.

Al Comitato Esecutivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi della Delegazione.

Al Comitato Esecutivo spetta inoltre:

- a) amministrare le risorse economiche della Delegazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- b) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) qualora lo ritenga opportuno, redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto e dello Statuto nazionale, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita della Delegazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- d) indire adunanze, convegni, ecc.;
- e) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della Delegazione;
- f) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento della Delegazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;
- g) proporre all'Assemblea Nazionale il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie della Delegazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
- h) istituire sedi operative, nell'ambito dello stesso Comune, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 14 - Presidente della Delegazione

- 14.1) Il Presidente è il legale rappresentante della Delegazione, dura in carica quattro anni, ha potere di firma e di apertura di conti correnti bancari e postali, cura i rinnovi delle adesioni dei soci e dei nuovi iscritti ed è responsabile per le attività dei soci che si rivelino illegittime o in contrasto con le norme dello Statuto e del Regolamento, delle quali è tenuto ad informare tempestivamente il Coordinatore Regionale ed il Presidente Nazionale.
- 14.2) Propone al Consiglio Direttivo, nei casi previsti, l'esclusione dei soci iscritti alla Delegazione;
- 14.3) Ulteriori compiti e poteri, possono essere a lui conferiti dal Comitato Esecutivo o nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e dall'Art. 9.2 dello Statuto nazionale;
- 14.4) Partecipa di diritto al Congresso Regionale ed all'Assemblea Nazionale.

TITOLO V - NORME FINALI

Art. 15 - Decadenze

Si decade dall'incarico di membro degli organi collegiali per dimissioni, esclusione dall'Associazione e per assenza alle riunioni senza una giustificazione motivata per tre riunioni consecutive.

Art. 16 - Incompatibilità

È dichiarata espressamente l'incompatibilità, per il medesimo soggetto, a ricoprire più cariche all'interno di un medesimo organo collegiale. Tale incompatibilità impedisce quindi, da parte del Presidente dell'organo o di qualsiasi altro membro, anche l'eventuale avocazione della carica vacante.

Art. 17 - Entrate e Patrimonio sociale

- 17.1) Le entrate della Delegazione sono costituite, nel rispetto dell'art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:
- a) quote associative;
 - b) erogazioni liberali di associati e terzi;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
 - e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
 - g) rendite patrimoniali;
 - h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
- 17.2) È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 17.3) Il patrimonio della Delegazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 18 - Durata e scioglimento della Delegazione

- 18.1) La durata della Delegazione è illimitata.
- 18.2) In caso di scioglimento della Delegazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 19 - Norme richiamate

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dall'eventuale Regolamento interno, si fa riferimento:

- 1) allo Statuto e al Regolamento nazionale;
- 2) alle norme del codice civile, del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 "Codice del Terzo settore" e del D.Lgs. 02/01/2018 n. 1 "Codice della protezione civile".

